

Addì, martedì 17 febbraio 2009

FRA

il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI – ANCE PISTOIA, rappresentato dal Presidente Andrea Gualtierotti e dal Consigliere Ornella Vannucci in qualità di Presidente del CEP (Cassa e Scuola Edile Provinciale)

E

- La locale FILLEA-CGIL, rappresentata da Riccardo Cappellini,
- La locale FILCA-CISL, rappresentata da Celestino Merluzzo,
- La locale FENEAL-UIL, rappresentata da Domenico Vomero

PREMESSO CHE:

- con l'accordo nazionale del 18 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria);
 - con l'accordo nazionale del 24 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative);
 - con l'accordo nazionale del 23 luglio 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani);
- le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1° gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate negli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008;
- con l'accordo nazionale 4 dicembre 2008 è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

CONSIDERATO

che con la comunicazione del 17 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi ed ha fornito importanti chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina;

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dagli accordi nazionali citati in premessa, allegati lettere A, B, C alla presente intesa, e di attivare, con effetto dal 1° gennaio 2009, il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dagli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008 sopra richiamati ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra con le seguenti modalità di contribuzione (All. E):

- il contributo, pari allo 0,30%, da calcolarsi sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il CCNL Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria), il CCNL per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative)

confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (Fondo CIGO industria-cooperative). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il CCNL industria, il CCNL cooperative con le modalità definite dagli stessi CCNL.

- Il contributo, pari allo 1,00%, da calcolarsi sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani), confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (fondo CIGO imprese Artigiane). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il CCNL artigiano con le modalità definite dal CCNL stesso.

Il contributo a carico delle aziende con alle dipendenze operai apprendisti decorre dal 01.01.2009.

La domanda di rimborso alla Cassa Edile della prestazione anticipata al lavoratore sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato, lettera E, al verbale in oggetto.

Per aver diritto al rimborso l'azienda dovrà inoltre inviare alla Cassa la seguente documentazione:


- copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto.
- copia dell'autorizzazione INPS per analogo intervento a favore del personale operaio; tale autorizzazione non necessita in caso di imprese con alle dipendenze solo operai apprendisti.

La documentazione dovrà essere inviata secondo quanto stabilito dai CCNL.

Qualora le risorse derivanti dalle rispettive contribuzioni di cui sopra non risultino sufficienti al pagamento delle prestazioni, le parti si incontreranno per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dei fondi costituiti presso la Cassa e/o al rimborso alle imprese.

Il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dai CCNL.

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI
EDILI - ANCE PISTOIA



FILLEA-CGIL



FILCA-CISL



FENEAL-UIL

